



CITTA' DI CORDENONS
Medaglia di Bronzo al V.M. *Provincia di Pordenone*

Piazza della vittoria n. 1 – 33084 CORDENONS (PN) – Tel. 0434586911 – Fax n. 0434932548

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 5.5.1994 e ss.mm.ii.

Capitolo I

GENERALITA'

Art. 1 – POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE

La polizia mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone.

Dette funzioni sono svolte dal Sindaco quale Ufficiale di governo con la collaborazione dell'Ufficio di Stato Civile, dell'Unità Sanitaria Locale, dall'Ufficio Tecnico e dall'Ufficio di Polizia municipale.

L'Ufficio di Stato Civile provvede a ricevere le denunce di morte, alla redazione degli atti di morte, alle eventuali segnalazioni all'Autorità giudiziaria nei casi sospetti di reato, alla normale autorizzazione alla sepoltura.

Il Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria competente dirige e vigila l'opera del medico necroscopo, dà parere al Sindaco su tutte le funzioni di polizia mortuaria, autorizza il trasporto e la sepoltura dei prodotti abortivi e dei feti non dichiarati come nati morti.

L'Ufficio Tecnico redige la pianta dei Cimiteri ed i progetti dei lavori relativi ad essi, esamina i progetti dei lavori da eseguire dei privati nell'interno dei cimiteri, progetti che in via all'esame della commissione edilizia.

L'Ufficio di Polizia dà pareri al Sindaco sugli itinerari da prescriversi per i trasporti.

Nel Comune le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'U.S.L. competente.

Art. 2 – RICHIAMO DELLE NORME STATALI IN MATERIA

Nel Comune i servizi di Polizia mortuaria sono disciplinati dalle norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e dal Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Capitolo II

DENUNCIA DI MORTE, DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI MORTE

Art. 3 – DENUNCIA DI MORTE

Secondo le norme di cui al titolo VII del R.D. 09.07.1939, n. 1238 i familiari dei defunti o chi per essi devono presentare all'Ufficio di Stato Civile denuncia di morte. Detta dichiarazione deve essere fatta all'Ufficiale di Stato Civile e non occorre una particolare formulazione. Devonsi solo indicare le generalità della persona deceduta o ogni elemento utile alla denominazione di dette generalità.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri o di resti umani o di ossa umane, chi ne fa scoperta deve darne immediata notizia al Sindaco per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 4 – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

A parte l'obbligo di cui all'art. precedente i medici a norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 per ogni persona defunta e da loro assistita devono presentare denuncia di morte all'Ufficio di Stato Civile precisando la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Se al defunto sono stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185. Se la persona è morta senza l'assistenza medica, la denuncia è fatta dal medico necroscopo ed in caso di autopsia disposta dall'Autorità giudiziaria o di riscontri diagnostici dal medico appositamente incaricato per tali competenze.

La denuncia di cui ai commi precedenti è fatta con le modalità previste dall'art. 1 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

A cura dell'Unità Sanitaria Locale dovrà essere tenuto un registro annuale con l'elenco dei deceduti e l'indicazione della causa di morte.

Art. 5 – NEL CASO DI AUTOPSIE E RISCONTRI DIAGNOSTICI

Per le autopsie disposte dall'autorità giudiziaria e per i riscontri diagnostici si dovranno seguire le norme di cui agli art. 37-38-39-45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 6 – ACCERTAMENTO DELLA MORTE DA PARTE DEL MEDICO NECROSCOPO

In ogni caso il medico necroscopo deve visitare non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli art. 8, 9, 10 del D.P.R. 10.06.1990 n. 285, la persona di cui è venuta a conoscere la morte e redigere il certificato di cui all'art. 141 del R.D. 09.07.1939 n. 1238, certificato che deve essere allegato all'atto di morte.

Capitolo III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI. USO DEI CADAVERI PER PRATICHE TERAPEUTICHE.

Art. 7 – DECORO DEI CADAVERI

Dopo la morte i cadaveri devono essere lavati e vestiti o comunque convenientemente coperti con lenzuola o altro materiale idoneo.

In caso di morte per malattie infettive diffuse o di malati portatori di radioattività dovranno osservarsi le particolari norme di cui all'art. 18 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

I trattamenti previsti da tale articolo sono gratuiti.

Art. 8 – PERIODO DI OSSERVAZIONE

I cadaveri sono sottoposti ad un periodo di osservazione secondo le norme di cui agli art. 8- 9- 10- 11 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, osservazione che ha luogo ove possibile nella casa dell'estinto o nei locali indicati nell'art. 19 del presente regolamento.

Art. 9 – USO DEI CADAVERI O DI PARTE DI ESSI PER STUDIO O PRATICHE TERAPEUTICHE

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianti terapeutici sono regolati dall'art. 40 all' art. 44 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 295.

Art. 10 – IMBALSAMAZIONE DI CADAVERI. TRATTAMENTO ANTIPUTREFATTIVO.

Per l'imbalsamazione dei cadaveri dovranno seguirsi le norme di cui agli artt. 46-47 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Salvo il caso di cui al precedente comma i cadaveri devono essere sottoposti a trattamento antiputrefattivo eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 32 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Capitole IV

TRASPORTO CADAVERI

Art. 11 – TRASPORTO DEI CADAVERI – GENERALITA'

I trasporti dei cadaveri all'interno del Comune, in altro Comune della Repubblica ed all'estero sono regolati dall'art. 16 all'art. 36 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e con le particolari norme previste per il Comune degli articoli seguenti.

Art. 12 – TRASPORTI GRATUITI

Per il trasporto il Comune si serve della ditta appaltatrice dello specifico servizio, fatto sempre salvo il diritto di esercitare il servizio in regime di privata.

Art. 13 – TRASPORTI FUORI COMUNE. SERVIZI E TRATTAMENTI SPECIALI

A prescindere dal trasporto dei soli cadaveri nell'interno del Comune di cui all'art. 12 del presente regolamento e da quanto previsto dal secondo comma dell'art. 7 del presente regolamento, le altre prestazioni inerenti alla polizia mortuaria non sono gratuite e sono esercitate normalmente in regime di concorrenza dalle ditte abilitate a tali funzioni.

Art. 14 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

Ogni trasporto di cadaveri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Nel foglio di autorizzazione devesi precisare l'orario nel quale il trasporto deve effettuarsi ed il percorso consentito che il Sindaco stabilisce su parere dell'Ufficio di Polizia Municipale. Detta autorizzazione deve essere tenuta dall'incaricato del trasporto e consegnata al custode del cimitero.

Art. 15 – AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

Non si può dare sepoltura se non è preceduta dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile da rilasciare senza spesa secondo quanto dispone l'art. 141 del R.D. 09.07.1939 n. 1238 salvo il caso previsto dal II comma dell'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 (prodotti abortivi e feti), nel qual caso il permesso di trasporto e di seppellimento è rilasciato dall'Unità Sanitaria Locale.

Capitolo V

CIMITERI

Art. 16 – COSTRUZIONE DEI CIMITERI

Salve le norme tecniche per la costruzione di cimiteri, dei loculi per la tumulazione e delle cappelle private e gentilizie, che potranno essere emanate dal Ministero della Sanità secondo quanto dispone l'art. 105 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 nella costituzione dei Cimiteri e nell'ampliamento di quelli esistenti dovranno seguirsi le norme indicate dall'art. 54 all'art. 63 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 17 – ZONA DI RISPETTO DEI CIMITERI

La zona di rispetto del Cimitero di Cordenons è quella indicata nella deliberazione consigliere nr. 188 del 27.09.1977 come modifica con decreto del Medico Provinciale n. 5115 del 05.09.1979.

Art. 18 – PIANTA DEI CIMITERI

Presso l'ufficio Tecnico Comunale deve essere conservata una planimetria in scale 1/500 del cimitero esistente nel territorio del Comune con bollo del comune e firmata dall'Unità Sanitaria e dal Tecnico del Comune.

Detta planimetria deve comprendere anche le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.

Questa pianta dovrà essere aggiornata quando si creano nuovi cimiteri o siano soppressi i vecchi o quando si modifichino gli esistenti e comunque rinnovata ogni cinque anni.

In essa saranno indicate:

- l'area destinata alle inumazioni,
- l'area destinata alla costruzione dei loculi,
- l'area destinata all'ossario comune,
- l'area destinata alle cellette per urne contenenti ossa e a quelle per urne cinerarie,
- l'area destinata alla sala mortuaria,
- l'area destinata alle strade, vialetti, piazzali e parcheggi,
- l'area destinata alla Cappella e agli altri edifici adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico o degli addetti al cimitero,
- l'area destinata ai reparti speciali previsti dall'art. 100 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 19 – CAMERE MORTUARIE E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Il Cimitero comunale ha una camera mortuaria per il temporaneo deposito dei feretri in attesa di seppellimento, tale camera viene adibita anche a depositi di osservazione ai fini previsti dagli artt. 12 e 13 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 20 – OSSARIO COMUNE

Le ossa provenienti da esumazioni e non richieste dai familiari per altre destinazioni sono conservate nell'ossario comune previsto dall'art. 67 D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 21 – CAMPI PER INUMAZIONE

Le inumazioni vengono effettuate secondo le norme indicate dall'art. 68 all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Nei campi destinati all'inumazione si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione.

Le sepolture si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione e si sia provveduto all'esumazione ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento.

In questi campi è vietato il collocamento di qualsiasi targa o monumento o lapide anche se a cura e spese del privato se non su autorizzazione del Sindaco, sentita eventualmente la Commissione Comunale Edilizia. Ove il privato non intervenga il Comune pone una targhetta metallica con nome, cognome e data di nascita e di morte.

E' consentita la sistemazione a giardinetto dello spazio riservato ad ogni salma o la decorazione di detto spazio con verde o fiori, purché siano coltivate erbe, fiori o arbusti con poche radici come il bosso, affinché la filtrazione dell'acqua sia libera.

Il predetto spazio potrà essere ricoperto con lastre di marmo o altro materiale con l'osservanza delle seguenti misure massime:

lapide: 1,70 X 0,70 cm.

Alzatine: 15 cm.

Altezza: 80 cm. in totale

Deve essere lasciato scoperto uno spazio interno pari a 0,25 metri quadrati. E' vietata la costruzione di cordolature laterali.

Il Sindaco potrà accordare eventuali permessi di inumazione alle persone defunte, residenti in altro Comune, aventi già sepolte nel Cimitero il coniuge o parenti entro il I grado.

Art. 22 – TUMULAZIONI

Il collocamento nei loculi deve avvenire secondo le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

La costruzione dei loculi è eseguita dal comune ed è anche a suo carico la manutenzione.

Il Comune determina il prezzo per la concessione dell'uso dei loculi tenendo conto:

- della loro ubicazione e collocazione,
- del costo della costruzione,
- del costo della manutenzione,
- della durata della concessione.

Le concessioni dei loculi sono fatte per la durata di 40 (quaranta) anni senza possibilità di rinnovo al loro scadere. Per le concessioni venticinquennali, di prossima scadenza, viene data facoltà di rinnovo per 15 (quindici) anni, al fine di equipararne la durata con le nuove concessioni.

Il Sindaco potrà accordare eventuali permessi di inumazione alle persone defunte, residenti in altro Comune, aventi già sepolte nel Cimitero il coniuge o parenti entro il I grado.

Art. 23 – DIRITTO DI SEPOLTURA NEI LOCULI

Il diritto di sepoltura nei singoli loculi del Cimitero Comunale è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto possono essere chiusi in una sola cassa e tumulati nello stesso loculo.

E' consentita la collocazione di più cassette contenenti ossa e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Art. 24 – DISCIPLINA DELLE TUMULAZIONI

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in doppia cassa, l'una in legno, l'altra in metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 25 –NORME PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI

Nella concessione dei loculi sarà eseguito, salvo l'ipotesi di cui al II comma di questo articolo rigorosamente l'ordine numerico degli stessi, attribuito dall'Ufficio Tecnico Comunale, all'atto della costruzione. La concessione verrà rilasciata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nelle quali dovrà essere precisato se la richiesta riguarda loculi aerei o sotterranei.

Qualora, seguendo l'ordine numerico, spetti la concessione di un loculo in prima, seconda o terza fila, il concessionario può optare per la concessione di un loculo in IV o V fila pagandone il prezzo inferiore corrispondente.

E' esclusa la concessione a persone viventi, qualsiasi sia la loro età, con le sole eccezioni sotto indicate:

- al momento della morte di un coniuge, all'altro superstite, purché abbia compiuto 75 anni;
- alle persone, che avendo compiuto 75 anni non abbiano parenti o affini fino al terzo grado;

Il Sindaco potrà accordare, in casi eccezionali concessioni in deroga al III comma del presente articolo.

E' vietata la concessione di loculi per la tumulazione di salme, resti mortali o urne cinerarie sepolti altrove.

Art. 26 – CORRISPETTIVO PER LE CONCESSIONI

Il corrispettivo della concessione viene stabilito dall'Amministrazione Comunale e deve essere pagato in una unica soluzione al Tesoriere Comunale prima della stipula dell'atto di concessione, con le modalità indicate dal competente ufficio comunale.

Art. 27 – SPESE E DIRITTI PER ATTO DI CONCESSIONE

Tutte le spese e i diritti, relativi alla stipulazione dell'atto di concessione, sono a completo carico del concessionario che ne dovrà anticipare l'importo presunto.

Art. 28 – DECORAZIONE LASTRA DI MARMO CHIUSURA LOCULI

Per ogni loculo dovrà essere prevista una chiusura fornita dal Comune e compresa nel prezzo del loculo.

Su di essa a spese del concessionario, potranno porsi solo le generalità e la fotografia del "de cuius" (su cornice ovale con dimensioni standard di cm. 9 di larghezza e cm. 12 di altezza) e vasi portafiori (uno solo, sulla destra di chi guarda), nonché una lampada votiva sulla sinistra di chi guarda.

La manutenzione di tali decorazioni è a carico del concessionario.

Il Comune potrà rimuovere se il concessionario non provvede convenientemente a tale manutenzione, previa diffida ai concessionari da farsi ove occorra per pubblici proclami.

Art. 29 – CREMAZIONI

Le cremazioni possono essere effettuate solo negli appositi forni crematori quando sussistono le condizioni di cui all'art. 80 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Le ceneri dovranno essere raccolte in apposite urne.

I colombari destinati ad accogliere tali urne dovranno contenere nicchie separate per ogni urna. Ciascuna nicchia dovrà essere chiusa da lapide visibile da chi entra nel locale e portante nome e cognome del defunto e la data di nascita e di morte.

Per il trasporto di tali urne ed il loro collocamento fuori del Cimitero si richiamano gli artt. 80 e 81 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 30 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le esumazioni ed estumulazioni sono ordinarie (regolate dal Sindaco) oppure straordinarie (disposte dall'Autorità Giudiziaria o dal Sindaco). Esse sono regolate dalle norme indicate dall'art. 82 all'art. 89 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 31 – ESUMAZIONI

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In tal caso i resti dovranno essere richiusi in una cassetta di zinco a norma dell'art. 36 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.09.1982 n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 32 – ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumate dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 33 – SEPOLTURE PRIVATE

Le concessioni di aree per sepolture private sono regolate dall'art. 90 all'art. 95 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Nel Comune esse sono concesse per 99 (novantanove) anni ed alla scadenza possono essere rinnovate pagando la tariffa che in quel momento sarà vigente.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedenti i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verificano le condizioni di cui all'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. In tale ipotesi dal Comune dovrà essere concessa altra idonea sepoltura o almeno una celletta per il deposito delle ossa.

Sono vietate le concessioni di aree per sepolture private a coloro che risultino essere già titolari di una Tomba di Famiglia.

Le particolari benemeritenze nei confronti del concessionario di cui all'art. 93 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, Il comma, devono risultare:

- a) nell'atto di concessione;
- b) da dichiarazione scritta resa dal concessionario in qualsiasi momento successivo all'atto di concessione, anche contestualmente alla richiesta di autorizzazione alla tumulazione.

Art. 34 – COSTRUZIONI IN SEPOLTURE PRIVATE

Sulle aree concesse per sepolture private potranno essere alzati monumenti ed applicate lapidi.

L'approvazione dei progetti da parte del Sindaco secondo quanto dispone l'art. 94 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, dovrà procedere l'inizio dei lavori che dovranno essere terminati entro i termini fissati dalla concessione salvo eventuale proroga concessa dal Sindaco.

La costruzione della tomba di famiglia deve essere realizzata entro 5 anni dalla concessione pena la decadenza della stessa, in tale caso i concessionari avranno diritto alla restituzione del 70% di quanto corrisposto per ottenere la concessione.

I concessionari dovranno provvedere a mantenere i manufatti ed i monumenti in stato solido e decoroso.

Il Comune potrà provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti previa diffida ai concessionari da farsi ove occorra per pubblici reclami.

Art. 35 – MONUMENTO E LAPIDI

Le costruzioni da farsi sui terreni aventi in concessione dovranno armonizzarsi con le caratteristiche del Cimitero e con gli altri manufatti limitrofi.

La loro altezza comunque non dovrà superare la radice quadrata dei $\frac{3}{4}$ della superficie concessa.

Art. 36 – RETROCESSIONI DI LOCULI O DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE E CELLETTE OSSARIO

Qualora il concessionario intenda restituire al Comune il loculo o la celletta o l'area avuta in concessione o permutarla con altro loculo o celletta o area del Cimitero, il Comune è tenuto a corrispondere un equo indennizzo pari al 50% del costo al momento dell'acquisto, diminuito in proporzione al periodo per il quale si è goduto della concessione se questa era a tempo determinato.

Per la concessione a perpetuità, l'indennizzo viene calcolato nella misura del 50% del costo al momento dell'acquisto diminuito di un ulteriore 5% per ogni 10 anni o frazioni di 10 anni di godimento oltre i 50 anni. Le costruzioni eseguite in monumenti innalzati, le lapidi poste, se non ritirate, passano di proprietà del Comune.

Le disposizioni precedenti si applicano anche ai casi in cui il concessionario, per sua scelta, trasferisca in altro loculo o celletta o area cimiteriale i resti dei defunti contenuti in loculi o cellette ossario o aree cimiteriali già oggetto di concessione con specifica individuazione del defunto che ne aveva titolo, di fatto rinunciando alla concessione ottenuta in precedenza. In queste ipotesi, il tempo da cui calcolare l'equo indennizzo, di cui sopra, decorre dal giorno in cui il Comune stipula la nuova concessione di utilizzo del loculo o dell'area cimiteriale o della celletta.

Art. 37 – SEPOLCRI PRIVATI

Per i sepolcri privati fuori dal Cimitero si richiamano le norme indicate dall'art. 101 all'art. 105 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Capitolo VI

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 38 – SERVIZIO DI CUSTODIA

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal responsabile del servizio, che assolve anche le funzioni di custode e di necroforo.

Le norme indicate dal presente regolamento si applicano anche se il servizio viene dato in appalto.

Il responsabile del servizio:

- ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
- tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 85 del D.P.R. di cui sopra;
- è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 39 – COMPITI DEL CUSTODE

Il custode del cimitero:

- Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata del Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
- Assiste a tutte le esumazioni e estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
- Provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati;
- Si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- Vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- Esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli, e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- Impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- Si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
- Vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dalla G.C.;
- Vigila sull'attività delle Ditte private che eseguono lavori nel cimitero e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco;
- Assiste il Coordinatore Sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.

Art. 40 – INCARICO SPECIALE DEL CUSTODE

Speciale incarico del custode, è quello delle tumulazioni ed inumazioni dei cadaveri.

Egli deve perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito e compiere altri simili servizi.

Art. 41 – RESPONSABILITA' DEL CUSTODE

Il custode del cimitero urbano dipende amministrativamente dal Sindaco, o in mancanza del Sindaco:

- dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
- dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;

Il custode, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, veste la divisa o porta i distintivi, che gli saranno somministrati dal Comune.

Capitolo VII

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEL CIMITERO

Art. 42 – ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 43 – INGRESSO DI PERSONE, ANIMALI E COSE

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo.

E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte.

E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero del ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.

Art. 44 – ORDINE ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Il viale centrale, quelli laterali, i sentieri, gli interstizi, fra tomba e tomba saranno tenuti nel migliore ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

I resti delle precedenti inumazioni saranno ad opera e cura del custode raccolti e depositati nell'ossario.

Art. 45 – COLTIVAZIONI

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti bassi sempre verdi sulle sepolture è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 46 – CURA DELLE SEPOLTURE

E' compito delle famiglie dei defunti sepolti nei campi comuni o nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni del cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 47 – ORNAMENTAZIONI

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 48 – ASPORTAZIONI DI COSE

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 49 – DANNI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

E' proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'autorità comunale.

Art. 50 – PERSONE AUTORIZZATE A PRESENIARE ALLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvo che ai parenti autorizzati, è vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto ad assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 51 – COMPORTAMENTO NON CONVENIENTE

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Comunale diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra accompagnato.

Fatto questo restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

PENALITA'

Art. 52 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento quando non costituiscono reato perseguibile contemplato dal Codice Penale o da altra Legge dello Stato, sono accertate e punite con sanzioni amministrative-pecuniarie, a norma degli articoli 338,339,340, e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.07.1934 n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 delle legge 12.07.1967, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 53 – PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI

Il Sindaco quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del Testo Unico 04.02.1915 n. 148 può ordinare l'esecuzione di lavori fissando il giorno entro il quale devono essere terminati ed in mancanza eseguiti dall'Ufficio a spese degli interessati.